



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)



IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 12 del 18/04/2018



SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
-------------	--------------------

Titolo I Principi generali

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Finalità e Ambito di applicazione. |
| 2 | Sistema dei Controlli Interni. |
| 3 | Organi di controllo. |

Titolo II I controlli di regolarità amministrativa e contabile

- | | |
|---|--|
| 4 | Il controllo preventivo di regolarità amministrativa. |
| 5 | Il controllo successivo di regolarità amministrativa. |
| 6 | Controllo contabile – Il parere di regolarità contabile. |
| 7 | Controllo contabile – Il visto di regolarità contabile. |

Titolo III Il controllo di gestione

- | | |
|----|---|
| 8 | Il controllo di gestione. |
| 9 | Struttura Operativa. |
| 10 | Applicazione del controllo di gestione. |
| 11 | Referti periodici. |

Titolo IV Il controllo sugli equilibri finanziari

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 12 | Controllo sugli equilibri finanziari. |
|----|---------------------------------------|

Titolo V Disposizioni Finali

- | | |
|----|----------------------------------|
| 13 | Abrogazione ed entrata in vigore |
|----|----------------------------------|

Titolo I

Principi generali

Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Militello in Val di Catania, secondo quanto stabilito dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito con legge 7/12/2012, n. 213.
2. Le norme applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli interni anche il regolamento di contabilità dell'Ente, (adottato con delibera di C.C. n. 11 del 06/03/2017) nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi (adottato con deliberazione della G.M. n. 190 del 30/11/2001 e ss.mm.ii.).
4. Si da atto, ai fini dell'applicazione degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/10/2000, n. 267, come inseriti e/o modificati dal D.L. 10/10/2012, n. 174, che questo Comune conta al 31/12/2017 una popolazione di n.7262 abitanti.

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni.

1. Il sistema dei controlli interni è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000, n. 267*).
 - b) controllo contabile:** finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000, n. 267*).
 - c) controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (*art. 147, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18/08/2000, n. 267*).
 - d) controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio di bilancio.
2. Le attività di controllo possono essere esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo informatico.

Art. 3 - Organi di controllo.

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a) Il Segretario Comunale/Generale.**
 - b) Il Responsabile dell'Area Finanziaria.**

c) Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

d) I Responsabili delle Aree.

e) Il Collegio di Revisione economico-finanziario.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali, ai soggetti di cui al comma 1 è garantita la necessaria autonomia ed indipendenza.

Titolo II

I controlli di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4 - Il controllo preventivo di regolarità amministrativa.

(art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

1. La regolarità amministrativa è assicurata, nella fase di formazione del provvedimento, dal Responsabile dell'area competente, attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. In caso di parere di regolarità tecnica non favorevole deve essere indicata una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano in presenza di un parere di regolarità tecnica con esito negativo devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.

Art. 5 - Il controllo successivo di regolarità amministrativa.

(art. 147-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti amministrativi è effettuato dal Segretario Comunale/Generale e dai Capi Area, detto collegio controllo interno, mediante controlli a campione.
2. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate ogni sei mesi a campione dal collegio controllo interno con la direzione del Segretario Comunale/Generale in misura non inferiore al 10 per cento per ciascuna Area con estrazione da effettuarsi a sorte con la presenza di almeno due dipendenti del Comune e redazione di verbale.
3. Il Segretario Comunale/Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente.
 - b) correttezza e regolarità delle procedure.
 - c) correttezza formale nella redazione dell'atto.
5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

6. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Comunale/Generale, sentito preventivamente il responsabile di Area sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.
7. Anche il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle deliberazioni è effettuato dal Collegio di Controllo Interno, mediante controlli a campione.
8. Le deliberazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate semestralmente a campione dal Collegio di Controllo Interno in misura non inferiore al 10 per cento per ciascun servizio.
9. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale/Generale con apposito referto semestrale ai responsabili delle Aree, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed ai componenti il Consiglio Comunale.

Art. 6 - Controllo contabile – Il parere di regolarità contabile.

(art. 49 e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

1. Qualsiasi proposta di deliberazione che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è sottoposta al parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria.
2. Il parere di regolarità contabile deve in particolare tenere in considerazione le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali nonché il corretto riferimento della spesa al DUP (Documento Unico di Programmazione) ai progetti del bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione.
3. In caso di parere di regolarità contabile non favorevole deve essere indicata una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.
4. Il Collegio di revisione economico-finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 234 del TUEL, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente ai componenti il Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate dandone contestuale comunicazione all'Ufficio del Nucleo di Controllo Interno.

Art. 7 - Controllo contabile – Il visto di regolarità contabile.

(art. 151, comma 4, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

1. Su ogni provvedimento comportante impegno di spesa è apposto, dal Responsabile dell'Area finanziaria, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. La copertura finanziaria è attestata con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale

per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.

3. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione l'attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
4. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è preordinato a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse impegnate ed il corretto riferimento della spesa nel DUP, nel bilancio annuale, nei progetti del bilancio pluriennale e nel piano esecutivo di gestione.
5. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile dell'Area finanziaria in sede di parere di regolarità contabile ai sensi del precedente articolo.

Titolo III

Il controllo di gestione

(art. 147, comma 2, lett. a - b) e art. 196 e segg. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Art. 8 - Il controllo di gestione.

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo politico amministrativo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:
 - a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo.
 - b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
 - c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultato e costi.

Art. 9 - Struttura Operativa.

1. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Area, in riferimento all'attività organizzativa e gestionale di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ogni Responsabile di Area può individuare un dipendente a cui demandare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati dell'Area rilevanti ai fini del controllo di gestione.

Art. 10 - Applicazione del controllo di gestione.

1. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

- a)* definizione degli obiettivi gestionali (PEG e Piano dettagliato degli obiettivi).
- b)* rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
- c)* valutazione dei fatti predetti in rapporto alla programmazione, al fine di verificare il loro stato di attuazione ed il rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

2. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.

3. A tal fine la Giunta in sede di attribuzione del PEG, provvede a definire:

- a)* le Unità Organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- b)* le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili.
- c)* i risultati e le finalità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera amministrazione o a singole Unità Organizzative.
- d)* le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le Unità Organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti.
- e)* gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.
- f)* la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 11 - Referti periodici.

(art. 198 e 198 bis D.Lgs. n. 267/2000)

1. I Responsabili di Area riferiscono annualmente sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro di report al Capo dell'Amministrazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V), all'Organo di revisione economico-finanziaria.
2. Tale reporting, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

Titolo IV

Il controllo sugli equilibri finanziari

(art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Art. 12 - Controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di bilancio, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolta dall'organo di revisione, il Responsabile di

Area finanziaria formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale attestante il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. Qualsiasi equilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

Titolo V

Disposizioni Finali

Art. 13 Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito ripubblicazione, per quindici giorni consecutivi, non appena divenuto esecutivo l'atto deliberativo di approvazione.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.